

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Indagini finanziarie</b></p> <p><b>Sentenza CTP Cosenza n. 778/08/10</b></p>	<p>L'avviso di accertamento basato su indagini finanziarie non è valido, in quanto carente di motivazione, qualora allo stesso non sia stato allegato il provvedimento di autorizzazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>Premio di assicurazione versato a favore della ex moglie</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 31.1.2011, n. 2236</b></p>	<p>Non costituisce onere deducibile ex art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, il premio di assicurazione sulla vita versato a favore dell'ex coniuge, ancorché ciò sia stato previsto con sentenza del Tribunale.</p>
<p><b>Possesso di auto e accertamento induttivo</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 4.2.2011, n. 2726</b></p>	<p>È legittima l'applicazione del redditometro basato sul possesso di auto, ancorché le stesse siano state immatricolate in annualità di molto antecedenti rispetto a quelle oggetto della verifica. Nel caso di specie l'Ufficio ha contestato al contribuente che i redditi dichiarati dal 1991 al 1999 non giustificavano la capacità di risparmio necessaria per il mantenimento di 2 autovetture immatricolate nel 1977 e nel 1980.</p>
<p><b>Interessi di mora automatici primo semestre 2011</b></p> <p><b>Comunicato MEF 8.2.2011</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 8.2.2011, n. 31 il Comunicato MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 8% (1% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere;</li> <li>– 10% (1% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.</li> </ul>
<p><b>Area attrezzata a verde pubblico</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 19.1.2011, n. 1169</b></p>	<p>Non è soggetta ad ICI un'area compresa in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato, non potendo la stessa essere qualificata "fabbricabile" ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 504/92.</p>
<p><b>Detrazione 55% e impianti termodinamici</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 7.2.2011, n. 12/E</b></p>	<p>La detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico spetta anche per quelle relative all'installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, limitatamente alla parte delle stesse riferibile alla produzione di energia termica.</p> <p>In particolare, la quota di spesa agevolabile va individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.</p>

## COMMENTI

### È VIETATO L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO SCADUTI

Dall'1.1.2011 i **crediti d'imposta** disponibili **non possono essere utilizzati in compensazione** nel mod. F24 se il contribuente presenta somme iscritte a ruolo:

- ♦ di importo superiore a € 1.500;
- ♦ relative ad imposte dirette (ad esempio, IRPEF, IRES), IVA ed altre imposte indirette;
- ♦ per le quali è **scaduto il termine di pagamento**, ossia sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il divieto non opera se l'iscrizione a ruolo si riferisce ad altre imposte quali, ad esempio, i **tributi locali (ICI, Tarsu, TOSAP)**, ai **contributi previdenziali ed assistenziali** (contributi **INPS**, premi **INAIL**), ecc.

Fino all'entrata in vigore del Decreto 10.2.2011 contenente le modalità di pagamento dei debiti iscritti a ruolo, al contribuente era consentito compensare i crediti erariali, senza incorrere in sanzioni, a condizione che lo stesso mantenesse comunque una "riserva" a copertura dei predetti debiti.

Ora, per effetto dell'emanazione di tale Decreto, il contribuente **non può più limitarsi a mantenere una "riserva"** di crediti a copertura degli importi tributari iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a € 1.500 **ma deve necessariamente estinguere l'intero ammontare di tali debiti** prima di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta a disposizione.

Così, ad esempio, per poter utilizzare i crediti disponibili in compensazione nel mod. F24 entro il prossimo 16.3, senza incorrere in sanzioni, si rende necessario verificare presso l'Agente della riscossione la presenza di debiti erariali a ruolo scaduti ed il relativo ammontare in modo da provvedere all'estinzione degli stessi.

#### SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del **50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori**, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a **concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato**.



La sanzione **non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato** e non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa..

Di fatto, quindi, la sanzione è pari al minor importo tra il 50% delle somme iscritte a ruolo e il 50% dell'importo utilizzato in compensazione.

#### PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Per "liberare" i crediti disponibili ai fini dell'utilizzo degli stessi in compensazione, il **pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo** (comprese gli oneri accessori, gli aggi, e le spese di notifica della cartella) può essere effettuato anche **utilizzando in compensazione**, nel mod. F24 Accise, i **crediti relativi ad imposte erariali**.

Una volta effettuato tale pagamento il credito residuo può essere utilizzato in compensazione di ulteriori versamenti senza incorrere in sanzioni.



##### Esempio 1

- La ditta individuale Mario Bianchi presenta la seguente situazione:
- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF) non pagato pari a € 1.000;
  - credito IVA 2010 pari a € 5.000.

Poiché il debito tributario iscritto a ruolo non è superiore a € 1.500, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA senza necessità di preventiva estinzione del debito IRPEF.

Il debito tributario può essere compensato con il credito IVA.

**Esempio 2**

La ditta individuale Giacomo Verdi presenta la seguente situazione:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF, sanzioni, interessi) non pagato pari a € 8.000 relative ad una cartella di pagamento notificata nel mese di novembre 2010;
- credito IRPEF 2009 pari a € 12.000;
- debito IVA del mese di febbraio, in scadenza il 16.3.2011, pari a € 3.500.

Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a € 1.500 ed è scaduto, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF per il pagamento del saldo IVA periodico, deve provvedere all'estinzione del debito scaduto.

A seguito di tale pagamento, ipotizzato mediante utilizzo del credito IRPEF 2009, è possibile utilizzare liberamente il residuo credito pari a € 4.000 (12.000 – 8.000) in compensazione del debito IVA.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche **parzialmente**. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui i crediti disponibili non siano capienti ai fini dell'integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo scadute.

In tale ipotesi è necessario **comunicare "preventivamente" all'Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere** con le modalità definite dall'Agente stesso.

<b>SCADENZARIO</b> <b>Mese di MARZO</b>	
<b>Martedì 15 marzo</b>	
<b>IVA</b> <b>CORRISPETTIVI GRANDE</b> <b>DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>Mercoledì 16 marzo</b>	
<b>IVA</b> <b>RETTIFICA DETRAZIONE</b> <b>CONTRIBUENTI MINIMI</b>	Versamento dell'importo (unica soluzione o prima rata di 5) risultante dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi dall'1.1.2011.
<b>IVA</b> <b>LIQUIDAZIONE MENSILE</b> <b>E SALDO ANNUALE</b>	– Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; – Versamento dell'imposta relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine interessa coloro che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2011 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.
<b>IVA</b> <b>DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio.
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI</b> <b>LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI</b> <b>LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF</b> <b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: – rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); – utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); – contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 26,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b>	Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di: – € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; – € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
<b>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO</b>	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2011 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2011 o non disinstallati entro il 31.12.2010.

### **Venerdì 25 marzo**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).
--	---

### **Giovedì 31 marzo**

<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>ENASARCO VERSAMENTO FIRR</b>	Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.
<b>DETRAZIONE 55% LAVORI "A CAVALLO D'ANNO"</b>	Presentazione telematica dell'apposito modello per la comunicazione delle spese sostenute nel 2010 con riferimento ad interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno e proseguiti nel 2011 per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%.
<b>PRIVACY ADEGUAMENTO DPS</b>	Redazione ed adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da parte dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari. Si rammenta la possibilità, nei casi previsti, di sostituire il DPS con un'apposita autocertificazione.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di febbraio da parte dei soggetti mensili.
<b>ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS</b>	Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2010, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.